

CLASSIFICA
3.1.8 e 2.11.2

Oggetto: **Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2017: atto di indirizzo**

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo [6 della legge 7 agosto 1990 n. 241](#), espone quanto segue:

*Gli [artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004](#) e s.m.i. prevedono che i singoli enti individuino le risorse decentrate finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane. Tali risorse decentrate possono essere **stabili**, se comprendono le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi ed hanno carattere di certezza, stabilità e continuità, e **variabili** se comprendono altre fonti di finanziamento che sono caratterizzate da elementi di variabilità e/o eventualità. L'importo complessivo di tali risorse è stabilito in autonomia su indirizzo della Giunta non essendo oggetto di contrattazione con le rappresentanze del personale.*

Per l'anno 2016 e fino ai primi mesi dell'anno 2017, l'art. 1 comma 236 della Legge di stabilità per l'anno 2016 ([Legge 28 dicembre 2015 n. 208](#)) poneva nuove limitazioni alle risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata finalizzate a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici.

Tale articolo prevedeva che "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della [legge 7 agosto 2015 n. 124](#) ... a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Il fondo 2015 costituiva il tetto insuperabile di riferimento per l'anno 2016, comprensivo ovviamente delle decurtazioni consolidate e permanenti effettuate nell'anno 2015.

A seguito dell'approvazione dei Decreti attuativi della Riforma Madia, l'art. [23 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75](#) stabilisce al comma 2 che "nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

Pertanto, nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- 1. il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;**
- 2. non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;**
- 3. tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti**

*La novità rispetto all'analogia previsione applicata per il fondo del 2016, è dettata dal secondo punto sopra richiamato, e sull'indicazione di **non dover più operare tali decurtazioni in relazione***

CLASSIFICA
3.1.8 e 2.11.2

all'eventuale riduzione del personale in servizio come per gli anni 2011 - 2014 e per l'anno 2016.

Per quanto riguarda le **risorse variabili**, l'art. [23 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75](#) stabilisce al comma 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, **anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento**, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile".

Viene quindi confermato il rispetto di specifiche condizioni dettate dall'[art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999](#), richiamato a sua volta dal [comma 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004](#), il quale prevede che in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della struttura e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile dalla dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. [6 dal D.Lgs. 165/01](#), valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

A tal proposito si sono di recente avviate le trattative all'Aran sul rinnovo dei contratti pubblici a seguito dell'adozione e trasmissione dell'atto di indirizzo del Governo all'Aran, che in termini di quantificazione delle risorse, nel rispetto dell'[23 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75](#), punta ad una semplificazione nella costituzione del fondo delle risorse decentrate stesse consolidando le risorse stabili individuate ad una certa data.

Con deliberazione del Consiglio [n. 10 del 28 ottobre 2016](#) il Consiglio ha approvato il programma pluriennale 2017-2018 e la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2017.

Con la successiva deliberazione [n. 3 del 30 gennaio 2017](#) la Giunta Camerale ha approvato il Piano Triennale della Performance per gli anni 2017 - 2019, il quale rappresenta la declinazione degli obiettivi strategici in **obiettivi ed azioni operative** per i dirigenti ed il personale, quale dettaglio delle azioni necessarie all'implementazione dei programmi strategici e delle relative modalità (valorizzazione dell'organizzazione e delle risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc), in tal modo rispondendo alle previsioni del nuovo sistema di gestione della Camera di Commercio di Padova che si incentra infatti sulle metodologie focalizzate a **collegare in modo forte e permanente le linee strategiche con l'operatività (Balanced Scorecard)**.

Lo stretto collegamento tra gli obiettivi operativi del Piano della Performance ed i programmi ed attività utili per la quantificazione delle risorse da inserire ad incremento del Fondo di cui all'[art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999](#), garantisce standard ed indicatori di risultato, tempi di realizzazione ed un monitoraggio costante di verifica del risultato in linea con il percorso suggerito dall'Aran ([RAL076 - Orientamenti Applicativi](#)) per l'applicazione corretta dell'incremento delle risorse variabili del Fondo.

Tali risorse, a fronte dell'istituzione di **nuovi Servizi e/o di Incremento/miglioramento di quelli esistenti con particolare riferimento a quelli con rilevanza diretta verso gli stakeholder**, vengono determinate quantificando le giornate lavorative dedicate dai dipendenti suddivisi per categoria alle attività individuate collegate al Piano della Performance.

In merito alla corretta applicazione dell'istituto di cui all'[art. 15 comma 5](#) in argomento, l'Aran è intervenuto con proprio [parere n. 19.528/2015 reso al Comune di Scandicci](#), ha ridisegnato le coordinate per l'impiego di tali risorse aggiuntive con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. le risorse variabili dell'art. 15, comma 5, non possono essere automaticamente e direttamente confermate e stabilizzate negli anni, ma necessitano, di anno in anno, di una conferma espressa, in presenza dei necessari requisiti legittimanti;
2. ciò non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance possano essere anche

CLASSIFICA
3.1.8 e 2.11.2

“obiettivi di mantenimento” dei risultati positivi già conseguiti l’anno precedente, a condizione che continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale;

3. *le risorse variabili, anche nel caso del reiterarsi di “obiettivi di mantenimento” non possono comunque finanziare istituti “stabili” come le progressioni economiche orizzontali o le posizioni organizzative.*

Pertanto, nel seguire il percorso per l’impiego delle risorse aggiuntive di cui all’art. 15 comma 5 si potrà verificare, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli strumenti di programmazione, se tra gli obiettivi operativi del Piano della Performance ce ne siano alcuni di mantenimento di risultati positivi già conseguiti in precedenza previa verifica del «concreto e prevalente impegno» del personale a questo collegato.

A conferma di questo l’Aran con orientamento [RAL 1831](#) ha specificato che le risorse aggiuntive variabili di cui all’art. 15 comma 5 non possono essere automaticamente e direttamente confermate e stabilizzate negli anni successivi e gli enti, anche nel caso di obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti l’anno precedente devono sempre verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti e di un maggiore prevalente e concreto impegno del personale dell’ente.

Alla luce dei criteri sopra indicati, il Segretario Generale, d’intesa con i Dirigenti d’Area, potrà individuare, tra gli obiettivi operativi del Piano triennale per gli anni 2017-2019 della Performance, approvato dalle Giunta Camerale con deliberazione [n. 3 del 30 gennaio 2017](#), quei programmi, attività e/o azioni maggiormente significativi, e i relativi adeguamenti formali che si rendessero necessari per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, indicandone altresì le risorse da portare ad incremento del Fondo e le modalità di quantificazione.

Il Presidente ricorda che i criteri generali di ripartizione del fondo sono stabiliti nel [contratto decentrato triennale 2013 - 2015](#) e dettagliati in sede di negoziato annuale sulla destinazione del Fondo delle risorse decentrate, la cui autorizzazione alla sottoscrizione verrà sottoposta all’approvazione della Giunta una volta acquisito il consenso delle parti.

Alla Giunta camerale è proposto:

- a. di confermare anche per l’anno 2017 le seguenti linee **integrative** di indirizzo per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate:
 - a. possibilità di incrementare il fondo **ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 1.04.1999**, nel rispetto dei recenti orientamenti [Aran n. 19.528/2015 reso al Comune di Scandicci](#) e [RAL 1831](#), a fronte dell’istituzione di **nuovi Servizi e/o di Incremento/miglioramento di quelli esistenti**, quantificando le giornate lavorative dedicate dai dipendenti suddivisi per categoria alle attività individuate collegate al Piano della Performance;
- b. di prendere atto che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 si dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’art. 23 del D.Lgs 25 maggio 2017 in ottemperanza delle quali **il fondo per l’anno 2017 non può superare l’importo determinato per l’anno 2016** senza effettuare decurtazioni dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione ad eventuale riduzione del personale in servizio;
- c. di incaricare il Segretario Generale, nel rispetto dei criteri sopra indicati e d’intesa con i Dirigenti d’Area, di individuare, con proprio provvedimento, tra gli obiettivi operativi per l’anno 2017 del Piano triennale della Performance 2017 - 2019, approvato con deliberazione [n. 3 del 30 gennaio 2017](#), quei programmi, attività e/o azioni maggiormente significativi e i relativi adeguamenti formali che si rendessero necessari per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, indicandone altresì le risorse da portare ad incremento del Fondo 2017 e le modalità di quantificazione.

CLASSIFICA
3.1.8 e 2.11.2

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale assume la seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta;

PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico - amministrativa dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge [7 agosto 1990 n. 241](#), e della relativa proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;

VISTI gli articoli [14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.](#);

VISTO lo [Statuto](#) approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 08/10/2012;

VISTO il [Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale](#) approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014;

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Zilio e i consiglieri Calaon, Cetera, Campagnaro, Dell'Uomo, Gelain e Rossi e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2017 le seguenti linee **integrative** di indirizzo per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate:
 - a. possibilità di incrementare il fondo **ai sensi dell'[art. 15, comma 5 del CCNL 1.04.1999](#)**, nel rispetto dei recenti orientamenti [Aran n. 19.528/2015 reso al Comune di Scandicci](#) e [RAL 1831](#), a fronte dell'istituzione di **nuovi Servizi e/o di Incremento/miglioramento di quelli esistenti**, quantificando le giornate lavorative dedicate dai dipendenti suddivisi per categoria alle attività individuate collegate al Piano della Performance;
2. di prendere atto che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno

CLASSIFICA
3.1.8 e 2.11.2

2017 si dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 23 del D.Lgs 25 maggio 2017 in ottemperanza delle quali **il fondo per l'anno 2017 non può superare l'importo determinato per l'anno 2016** senza effettuare decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione ad eventuale riduzione del personale in servizio;

3. di incaricare il Segretario Generale, nel rispetto dei criteri sopra indicati e d'intesa con i Dirigenti d'Area, di individuare, con proprio provvedimento, tra gli obiettivi operativi per l'anno 2017 del Piano triennale della Performance 2017 - 2019, approvato con deliberazione [n. 3 del 30 gennaio 2017](#), quei programmi, attività e/o azioni maggiormente significativi e i relativi adeguamenti formali che si rendessero necessari per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, indicandone altresì le risorse da portare ad incremento del Fondo 2017 e le modalità di quantificazione.

Il Segretario
Maurizio Pirazzini

Il Presidente
Fernando Zilio

Il presente documento è un documento informatico originale in [formato Pdf/A](#) (e conforme alle Regole tecniche pubblicate nel [DPCM 22 febbraio 2013](#), previste dall'[art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale](#) - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul [sito dell'Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito [www.pd.camcom.it/grafometrica](#). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'[art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)